## SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 304-A)

Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento

## RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1984

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro delle Partecipazioni Statali

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. - Facendo riferimento alle risoluzioni adottate nel corso della sesta sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riguardo alla instaurazione di un nuovo ordine internazionale e alla dichiarazione della 2ª conferenza della Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la cooperazione internazionale (UNIDO-Lima 1975) recepita fin dal 16 settembre 1975 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, si è dato inizio ad un complesso iter di consultazioni concluse con la Conferenza di Vienna dell'8 aprile 1979 che ha adottato l'Atto costitutivo dell'organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale.

L'UNIDO opera dal 1966, ma con questo Atto si dà vita, a norma del capitolo IX della Carta delle Nazioni Unite, ad un istituto specializzato, con proprio status a somiglianza di quanto avviene per altre istituzioni (come, per esempio, la FAO) con il compito e la responsabilità di esaminare e promuovere il coordinamento di tutte le attività svolte dagli organismi delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo industriale, conformemente alle attribuzioni conferite dalla Carta delle Nazioni Unite al Consiglio economico sociale, e agli accordi vigenti in materia di relazioni.

Si è operata questa scelta ritenendo che l'industrializzazione sia un elemento essenziale dello sviluppo economico-sociale per migliorare il livello e la qualità della vita di tutti i paesi — soprattutto di quelli emergenti — e che sia necessario superare le disuguaglianze esistenti tra i paesi del mondo.

Poichè la cooperazione internazionale per lo sviluppo rappresenta il comune obiettivo di tutti i paesi, ed è importante promuovere l'industrializzazione attraverso misure concertate, comprendenti il trasferimento e l'adattamento di tecnologie a livello globale e nazionale, l'Organizzazione, costituita con questo Atto, esaminerà e promuoverà il coordinamento di tutte le attività svolte dagli organismi delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo industriale.

L'istituto entrerà in vigore quando almeno 80 Stati avranno ratificato l'Atto stesso: l'adempimento da parte dell'Italia farà scattare il quorum previsto, e consentirà che il nostro sia tra i Paesi fondatori. Anche se si dovrà soprassedere all'entrata in vigore fin quando vi sarà la ratifica almeno da parte degli USA, della Gran Bretagna e della Germania Federale, senza il cui rapporto finanziario l'agenzia non potrebbe operare.

La partecipazione italiana all'UNIDO è particolarmente sentita (è in discussione la possibilità di un ufficio dell'Organizzazione a Milano) perchè sono condivise, e si ritengono importanti, le funzioni che l'Atto costitutivo le affida: l'assistenza alla industrializzazione dei paesi emergenti, il coordinamento degli organismi delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo industriale, la promozione degli interventi, gli studi e le ricerche per nuove linee di azione, la formulazione di programmi di sviluppo scientifici e tecnologici, gli scambi e consultazioni tra paesi emergenti e paesi sviluppati, l'elaborazione, selezione, adattamento, trasferimento e impiego di tecniche industriali, l'assistenza e la formazione professionale.

L'Atto costitutivo, oggi all'esame del Senato è diviso in sei capitoli. Il primo elenca gli obiettivi e le funzioni dell'Organizzazione. Il secondo regola requisiti e modalità per lo status di membro dell'UNIDO, e i casi di sospensione e di ritiro. Il terzo stabilisce organi e funzioni: a) conferenza generale, per fissare linee direttrici, orientamenti generali, programmi di lavoro, bilancio, quote di partecipazione; b) consiglio, per vigilare sulla realizzazione dei programmi e attuazione dei bilanci; c) segretariato,

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

retto da un direttore generale con funzioni esecutive. Il quarto capitolo disciplina l'aspetto finanziario e pone a carico degli Stati membri l'obbligo del versamento dei contributi fissati dalla conferenza. Il quinto enuncia i rapporti dell'UNIDO con altre organizzazioni internazionali. Il sesto stabilisce la sede dell'Organizzazione (Vienna), la capacità giuridica, i privilegi e le procedure di risoluzioni di eventuali vertenze tra gli stati membri. Per tutti i motivi esposti il relatore, a nome della Commissione affari esteri unanime, propone l'approvazione del disegno di legge. E, notato il ritardo di anni col quale il Governo lo ha presentato, coglie l'occasione per invitarlo ad una più sollecita presentazione al Parlamento degli accordi internazionali per le necessarie autorizzazioni alla ratifica.

MARTINI, relatore

# PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BI LANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

31 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. ł,

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 25 dell'Atto stesso.

#### Art. 3.

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 21, riguardante i privilegi e le immunità, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) ai propri dipendenti cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, in esenzione della imposizione sul reddito, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.

#### Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.